

Omissis

F. S. è stato condannato, con sentenza del tribunale di Cagliari in data 11 marzo 2005, alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli articoli 73 comma 1 Dpr 309/90 e 586 Cp. Contro la sentenza ha proposto appello, in data 14 giugno 2005, il difensore in precedenza nominato. Con ordinanza in data 10 novembre 2005 la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, rilevando che la nomina dell'avv. Monadi era stata revocata dall'imputato a mezzo telegramma in data 1 giugno 2005; e che pertanto lo stesso difensore non era legittimato a proporre appello.

Ricorre di persona il F., deducendo violazione degli articoli 96, 107, 568 e 591 Cpp nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello non avrebbe dovuto tener conto del telegramma, contenente revoca della precedente nomina e contestuale nomina di nuovo difensore nella persona dell'Avv. Piras, sia perché l'articolo 96 Cpp non prevede tale forma per la nomina del difensore, sia perché non esisteva alcuna certezza circa la provenienza del telegramma, non autenticato nella firma. Anche volendo poi ritenere valida la revoca, questa non avrebbe comunque potuto ritenersi efficace fino a valida nomina di un nuovo difensore, nella specie inesistente; per cui l'Avv. Monadi conservava piena legittimazione alla presentazione dell'appello. Nega in ogni caso il ricorrente di aver inoltrato qualsiasi telegramma.

Il ricorso è fondato.

Non esiste, sulla questione della validità della nomina di difensore contenuta in un telegramma privo di sottoscrizione autenticata, uniformità di orientamento nella giurisprudenza di legittimità, essendosi ritenuta in alcune decisioni (se pure numericamente prevalenti) la tassatività delle forme previste dall'articolo 96 Cpp, con riferimento anche alla contestuale revoca del difensore precedente (ex plurimis, Sezione feriale, 3402/97, Marseglia; Sezione prima, 5676/99, Bavero); e in altre (Sezione quinta, 9429/96, Lo Piano; 4884/97, Maio), invece, l'ammissibilità di altre forme equipollenti, sia pure soltanto ad probationem, e cioè per quanto attiene all'accertamento della volontà dell'imputato e del rapporto fiduciario col difensore, e non anche ad substantiam, e cioè con riferimento agli obblighi dell'autorità giudiziaria in materia di avvisi e di notifiche. Anche le decisioni che sostengono l'orientamento meno rigoroso richiedono peraltro che nomina e revoca trovino conferma in comportamenti univoci e concludenti dell'interessato (in tal senso, Sezione sesta, 3415/92, Terzariol), da cui possa essere desunta la volontà di nominare un nuovo difensore e di revocare quello precedente. Ora, nel caso di specie, il comportamento successivo dell'imputato (che ha mostrato di far propria l'impugnazione proposta dall'Avv. Monadi e non ha revocato la nomina dello stesso neppure in occasione di quella di altro difensore, ritualmente eseguita nel luglio del 2005), lungi dal poter essere apprezzato come ratifica tacita del contenuto del telegramma, appare invece incompatibile con la dichiarazione di revoca e di nuova nomina di difensore apparentemente espressa nello stesso e non consente, neppure nel caso in cui la forma venisse ritenuta ammissibile, di attribuirle alcuna efficacia. A ciò sarebbe comunque ostativa la mancanza di sottoscrizione autenticata, che non consente di

ritenere la conformità del testo del telegramma alla volontà effettiva dell'imputato, quando questi lo ha disconosciuto espressamente.

Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione; e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Cagliari per il giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Cagliari per il giudizio.